

**CRITERI E NORME DI FUNZIONAMENTO
DELLA COPASS – sc -ONLUS**

REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

3 MAGGIO 2008

Modificato il 30 Aprile 2011

NORME GENERALI

In data 1 Novembre 1993, con scadenza 31 Dicembre 2001, è stata rilasciata alla C.O.P.A.S.S sc da parte del Ministero delle Poste, la concessione di frequenze radio con determina DCSR/6/4/69/01/322880/CRT, per n°72 stazioni ripetitrici, n° 244 stazioni fisse, n° 969 stazioni mobili, n° 354 stazioni portatili n° 50 c erca persone, per un totale di n° 1.689 apparati al servizio di 121 Associazioni suddivise in 67 bacini di utenza.

Detta concessione è stata ampliata per la prima volta in data 1 Dicembre 1995, portando così ad un totale complessivo di n° 104 ponti ripetitori, n° 352 stazioni fisse, n° 1382 stazioni mobili, n° 635 stazioni portatili, n° 300 apparati di telesoccorso e n° 3 cerca persone, per un totale di 2.776 apparati al servizio di 292 Associazioni suddivise in n° 97 bacini di utenza.

L'Ultimo ampliamento richiesto della nostra autorizzazione (ex concessione, rinnovata il 1 Gennaio 2002, con scadenza 31 Dicembre 2009), presentato al Ministero delle Comunicazioni in data 5 Novembre 2007 è avuto il relativo nulla osta il 15 Gennaio 2008.

L'autorizzazione richiesta riguarda un impianto così composto, n° 181 ponti ripetitori e 6 stazioni ripetitrici, n° 625 stazioni fisse, 3.021 stazioni mobili, 1.295 stazioni portatili, per un totale di 5.128 apparati al servizio di 371 Associazioni suddivise in n° 115 bacini di utenza.

Per poter operare sul territorio nazionale nelle aree di servizio degli altri collegamenti in concessione alla CO.P.A.S.S. sc ONLUS, gli apparati mobili e portatili sono equipaggiati con le coppie di frequenze a carattere nazionale: (F1) 168.5750 – 173.1750 (F2) 168.6000 – 173.2000 (F3) 168.6250 – 173.2250 (F4) 169.1750 – 173.7750 oltre alle 2 coppie di frequenza a livello regionale (Piemonte, Lombardia, Emilia R., Toscana) 167.4250 – 172.0250 -- 167.4375 – 172.0375 oltre alle varie coppie di frequenza in UHF.

E' autorizzato l'uso della frequenza di uscita del ponte ripetitore in caso di avaria del ripetitore stesso, per il tempo strettamente necessario alla sua riparazione.

A decorrere dal 1 Dicembre 2006 devono essere utilizzati soltanto apparati omologati ai sensi del D.M. n° 349 del 12/06/1998 con passo di canalizzazione 12.5 Khz.

La Cooperativa essendo titolare dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, si interessa solamente della sua gestione, avendo rapporti oltre che con gli ispettorati territoriali, con il Ministero delle Comunicazioni, sia per le richieste di variazioni e/o ampliamenti del sistema radio, nella elaborazione e presentazione di progetti sia per tutto quello che riguarda le necessità degli associati.

Avendo il Ministero predisposto che le apparecchiature radio devono funzionare attraverso i ponti ripetitori, il funzionamento pratico del sistema (per esempio: acquisto, riparazione, manutenzione, installazione dei ponti ripetitori, studio dell'orografia del territorio per la ricerca più idonea all'installazione, relativo canone di affitto dei siti, ecc) è a completo carico dell'Associazione o gruppi di Associazioni che operano nel bacino di utenza. Lo stesso criterio vale anche per tutte le altre apparecchiature radio.

L'impianto è stato suddiviso in tanti bacini di utenza, al cui interno operano più Associazioni, usando la frequenza di bacino assegnata, il relativo tono subaudio e la relativa selettiva, **come prescritto dalla scheda tecnica e dal relativo libretto del sistema radio nazionale.**

Le altre frequenze si usano esclusivamente, in caso di necessità, al di fuori del proprio bacino di utenza.

Gli apparati mobili e portatili potranno usare tutte le altre coppie di frequenza disponibili, attraverso la canalizzazione trasmessa dalla Cooperativa, per avere la possibilità di mettersi in contatto con le altre realtà inserite nel sistema.

Ogni apparato deve essere sempre accompagnato dalla propria documentazione (**documento di esercizio**) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni.

La stazione base deve operare solamente con la frequenza di bacino assegnata e predisposta ad operare in diretta, in caso di avaria del ponte ripetitore.

Tutti gli apparati radio devono essere omologati alle direttive ministeriali.

Per l'uso e la installazione degli impianti radio deve essere osservato e fatto osservare quanto è previsto dalla scheda tecnica del Ministero delle Comunicazioni.

La non osservanza delle norme sopra descritte, solleva la CO.P.A.S.S. sc ONLUS da qualsiasi responsabilità.

**NOTIZIE UTILI PER LA CO.P.A.S.S. sc ONLUS
DA PARTE DEI SOCI GIA' INSERITI IN AUTORIZZAZIONE**

VARIAZIONI

Data la complessità del sistema e la impossibilità di trasmettere continuamente dati al Ministero delle Comunicazioni, le variazioni o gli ampliamenti di apparati verranno richiesti al Ministero competente ogni anno, o quando lo riterrà opportuno la Cooperativa, che si farà carico di richiedere ai propri Soci i dati da trasmettere al Ministero.

In caso di errata assegnazione da parte del Ministero, le variazioni devono essere segnalate immediatamente.

I Soci che hanno denunciato apparati in acquisto dovranno comunicare il tipo di apparato, la ditta costruttrice, il modello e la matricola per dar modo di inviare la relativa autorizzazione.

Dati che devono pervenire:

- A) In caso di acquisto di un mezzo, deve essere comunicato il tipo e la nuova targa e quale mezzo sostituisce.
- B) In caso di acquisto di nuovo apparato, devono essere comunicati i seguenti dati:
tipo di apparato (FR – RF - FX – ML – PT – TU – TB – CP), ditta costruttrice, modello, matricola e quale apparato sostituisce. **Il numero ed il tipo di apparato deve rimanere sempre quello previsto nell'autorizzazione.**
- C) Comunicare le variazioni dei ponti ripetitori (ditta costruttrice, caratteristiche tecniche, sito dove è installato, n° di Matricola).
- D) Comunicare il cambio di indirizzo sia del Socio che dell'Associazione di Pubblica Assistenza.
- E) In caso di dimissioni del Socio, deve essere trasmessa lettera di dimissioni con il passaggio della quota già versata a titolo di adesione, a favore del nominativo che subentra. Il nuovo richiedente fa domanda come da schema (ALL - A)

In caso di dimissioni dalla Cooperativa senza subentro, mentre verranno restituiti la somma già versata a titolo di adesione e il deposito cauzionale, il Socio dimissionario rimane obbligato a corrispondere alla Cooperativa la quota per i servizi amministrativi dell'anno in corso, necessari per l'espletamento delle pratiche di esclusione dal sistema radio presso il Ministero delle Comunicazioni. Dall'accettazione da parte del C.d.A. delle dimissioni presentate, cessa ogni diritto di potere usare le frequenze della CO.O.P.A.S.S. sc ONLUS.

SI RICORDA CHE OGNI VARIAZIONE PRIMA DI ESSERE MESSA IN ATTO NECESSITA DELLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI O DA PARTE DELLA COOPERATIVA, IN CASO CONTRARIO LA CO.P.A.S.S. sc ONLUS E' SOLLEVATA DA QUALSIASI RESPONSABILITA'.

AMPLIAMENTI

Nel caso di richiesta di ampliamento di apparati radio, dovrà essere inviato il modello PST debitamente firmato, timbrato e compilato in ogni sua parte, soprattutto per quanto riguarda la descrizione degli apparati radio: ditta costruttrice, modello, matricola, targa e tipo di automezzo dove l'apparato mobile viene installato, tipo di apparato (mobile, portatile, stazione fissa).

Ogni apparato radio mobile, può essere installato in qualsiasi automezzo del proprio parco macchine, a condizione che gli estremi delle targhe siano stati segnalati alla Cooperativa, per essere trasmessi al Ministero delle Comunicazioni.

Si consiglia a quei Soci che prevedono in un prossimo futuro di acquistare apparati radio (considerato che l'iter per la concessione dell'ampliamento è lungo), di denunciarli comunque in acquisto. I dati sopra richiesti dovranno essere trasmessi al momento in cui si verrà in possesso dell'apparato, per consentire l'invio della relativa autorizzazione ad ampliamento avvenuto.

Le disposizioni sopra riportate valgono anche per quanto riguarda il telesoccorso ed i cerca persone. Anche queste apparecchiature necessitano di autorizzazione ministeriale, pertanto si richiedono i seguenti dati: ditta costruttrice, modello, matricola, potenza e caratteristiche tecniche dell'apparato.

SI AVVERTE CHE NON E' PERMESSO INSTALLARE NESSUNA APPARECCHIATURA, NE' TANTOMENO RENDERLA FUNZIONANTE, FINO A QUANDO NON VIENE RILASCIATO DA PARTE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI L'ATTO DI AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE E OGNI APPARATO SIA DOTATO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE. NEL CASO CONTRARIO LA CO.P.A.S.S. sc ONLUS E' SOLLEVATA DA QUALSIASI RESPONSABILITA'.

DECALOGO DA RICORDARE

Il saldo delle fatture emesse dalla Cooperativa, deve avvenire entro venti giorni dalla data del ricevimento.

Per non incorrere in sanzioni amministrative o penali, ogni Socio è tenuto ad osservare quanto previsto dal codice postale e delle telecomunicazioni e decreti successivi, quanto previsto dall'atto di convenzione, dalla determina ministeriale e dalle schede tecniche, nonché dalle disposizioni impartite dalla CO.P.A.S.S. sc ONLUS.

L'impianto e l'esercizio del radiocollegamento è in ogni caso soggetto alla osservanza delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di comunicazione elettronica ad uso privato.

In particolare modo il numero complessivo ed il tipo delle apparecchiature devono essere quelle previste in concessione e devono avere la relativa autorizzazione ministeriale.

Non è possibile cedere ad altri l'uso delle proprie frequenze radio o avere nei propri apparati frequenze diverse da quelle assegnate.

Gli apparati devono essere omologati, devono avere una buona manutenzione per non creare disturbi e non superare le potenze assegnate.

I ponti ripetitori non devono disturbare le altre postazioni e devono essere collocati nei siti previsti, alle altitudini loro assegnate, e deve essere usato il tono subaudio come da scheda tecnica.

L'impianto radio è stato concepito in bacini di utenza. All'interno di questi operano più Associazioni che dovranno, tassativamente usare la frequenza di bacino, con relativi tono subaudio e selettiva assegnati, le stazioni fisse dovranno essere equipaggiate solamente con la frequenza di bacino.

Le altre frequenze si utilizzano, esclusivamente, in caso di necessità al di fuori del proprio bacino di utenza.

Il messaggio radio deve essere stringato, possibilmente telegrafico e ridotto all'indispensabile. Deve riguardare **ESCLUSIVAMENTE** i servizi di istituto; per altre comunicazioni va utilizzato il vettore telefonico.

La copia dei documenti di esercizio, la relativa determina e la scheda tecnica, devono rimanere esposte al centralino, per essere esibite agli organismi preposti al controllo.

Per consentire il rilascio delle autorizzazioni di esercizio relative alle stazioni fisse, di base, ripetitrici, mobili e portatili e quant'altro da parte del Ministero delle Comunicazioni, occorre comunicare esattamente la marca, il modello, il numero di matricola di ciascun apparato.

Nel mese di Novembre di ogni anno, o quando richiesto dalla Cooperativa, le Associazioni devono trasmettere i dati relativi alle variazioni di apparati radio, le variazioni avvenute nel proprio parco macchine, le variazioni tra i volontari che usano le radio. Tutto ciò serve per aggiornare i dati trasmessi al Ministero delle Comunicazioni.

E' obbligo di affiggere al parabrezza anteriore la vetrofania della CO.P.A.S.S. su cui deve essere segnata la relativa targa del mezzo, in corrispondenza con le targhe da noi segnalate e comunicate al Ministero delle Comunicazioni.

CONVOCAZIONI SOCIALI

Ai fini delle comunicazioni sociali, ivi comprese le convocazioni delle assemblee, il Socio elegge il proprio domicilio presso la propria Associazione.

A tale indirizzo verranno inviate tutte le relative comunicazioni e/o avvisi riguardanti i rapporti societari.

E' fatto obbligo ai Soci di comunicare qualsiasi variazione degli indirizzi depositati presso la Cooperativa, (compreso di indirizzo posta elettronica, numeri di fax, numeri telefonici).

NUOVE ADESIONI E RECESSO

Possono essere Soci della Cooperativa, i Presidenti delle Associazioni di Pubblica Assistenza aderenti all' A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

La domanda per aderire alla CO.P.A.S.S. sc ONLUS deve essere fatta dal Presidente dell'Associazione in quanto rappresentante legale.

Documenti richiesti per l'iscrizione:

- A) Domanda come da facsimile (allegato A).
- B) Versamento della quota di adesione e della quota servizi amministrativi dell'anno in corso, su un C/C indicato dalla Cooperativa, come previsto da gli atti deliberati dall'assemblea dei Soci.
- C) Versamento di un deposito cauzionale, come previsto dalle delibere dell'assemblea dei Soci, su un C/C intestato alla CO.P.A.S.S. sc ONLUS, presso una banca indicata dalla Cooperativa. Nel caso di subentro tra nuovi Soci appartenenti in ogni caso alla stessa Associazione, non si dà luogo a nuovi versamenti restando inteso che farà carico a loro stessi regolare autonomamente tra loro i rapporti economici discendenti dal subentro. In caso di subentro tra Soci appartenenti alla stessa Associazione, ove l'uscente sia iscritto anteriormente alla data del 27 Aprile 1996 non si darà luogo al pagamento della cauzione.
- D) Modello PST (debitamente firmato e timbrato).
- E) Elenco dei volontari che usano le radio, firmato dal Socio richiedente.
- F) Elenco delle targhe degli automezzi del proprio parco macchine.
- G) In caso di recesso, dimissioni, esclusione del Socio, senza subentro verrà restituita la somma a suo tempo versata a titolo di adesione, e la somma versata a titolo di deposito cauzionale, detratti gli eventuali debiti del Socio nei confronti della Cooperativa. Il Socio rimane altresì obbligato a corrispondere la quota per i servizi amministrativi dell'anno in corso.

L'ISCRIZIONE ALLA COOPERATIVA NON DA' DIRITTO A TRASMETTERE O INSTALLARE APPARECCHIATURE RADIO, QUESTO POTRA' AVVENIRE DOPO L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL RELATIVO AMPLIAMENTO RICHIESTO E DOPO L'INVIO DA PARTE DELLA COOPERATIVA DELLE AUTORIZZAZIONI VIDIMATE DAL MINISTERO.

LA CO.P.A.S.S. sc ONLUS NON E' RESPONSABILE DELLE EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE O PENALI CHE DERIVANO DAL NON OTTEMPERARE A QUANTO SOPRA DESCRITTO: IL SOCIO SE NE ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITA'.

SOCI ONORARI

Coloro che prestano la propria attività come volontari presso le associazioni di Pubblica Assistenza aderenti all'A.N.P.AS. e iscritte alla CO.P.A.S.S. sc ONLUS tramite un loro rappresentante, possono diventare Soci onorari della cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione. A tali Soci onorari non sarà richiesto il versamento della quota sociale e potranno partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Affinché nessuno di coloro che ne abbia diritto resti escluso da tale riconoscimento, è fatto obbligo ai Presidenti delle varie Associazioni di fornire annualmente un elenco aggiornato.
Tale elenco dovrà essere redatto su carta intestata dell'Associazione e debitamente firmato dal Presidente.

La cooperativa istituirà per tutti i Soci onorari, una tessera nominativa.

La tessera è valida a condizione che l'intestatario sia iscritto al libro volontari dell'Associazione che usufruisce delle frequenze radio.

Per consentire di partecipare alle assemblee a coloro che sono interessati, sarà cura del Presidente dare tutte le informazioni necessarie.

RISTORNI

Art.1 natura del ristoro

Il ristoro ha funzione di restituire parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di servizi effettuati nell'anno precedente. Il ristoro dovrà essere ripartito tra i soci sulla base della quantità e qualità dello scambio mutualistico. A questo proposito deve ritenersi l'ammontare complessivo degli acquisti di servizi pa parte dei soci debba considerarsi quale parametro in grado di individuare l'elemento quantitativo e qualitativo dello scambio mutualistico

Art. 2 criteri di calcolo del ristoro

L'art. 2545-sexies c.c. , primo comma, stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento in applicazione di quanto previsto all'art. 13 bis dello statuto sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristoro spettante ai soci.

Il ristoro viene calcolato come una percentuale sull'ammontare complessivo della fatturazione relativa ai servizi effettuati nei confronti di ciascun socio nell'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione determina ogni anno la percentuale di ristoro da proporre in assegnazione ai soci. Tale proposta dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Le somme da ripartire a titolo di ristoro non potranno eccedere l'avanzo di gestione riconducibile all'attività svolta nei confronti dei soci.

Art.3 modalità di assegnazione del ristoro

L'erogazione del ristoro ai soci potrà avvenire, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

- a) liquidazioni in denaro;
- b) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del c.c.;
- c) distribuzione gratuita di titoli di cui agli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) mediante l'emissione di strumenti finanziari;
- e) ogni altra forma consenta la vigente legislazione.

L'assegnazione del ristoro ai soci potrà avvenire mediante distribuzione ai soci di una quota dell'utile netto di esercizio ovvero mediante iscrizione del ristoro nel conto economico dell'esercizio. In questo ultimo caso, la delibera assembleare ratificherà lo stanziamento, dei trattamenti, effettuato in bilancio dagli amministratori.

Art. 4 ristorni non assegnati

Le somme destinate dall'assemblea ai sensi del presente regolamento e per qualsiasi ragione non utilizzate saranno accreditate a conto economico e poi accantonate nelle riserve straordinarie.

Art. 5 approvazione del regolamento e decorrenza

Il presente regolamento è stato deliberato dall'assemblea dei soci del 3 Maggio 2008 Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio 2008.

Art. 6 disposizioni finali

Tuttavia, avendo la cooperativa uniformato il proprio statuto alle disposizioni previste dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n° 460 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed essendo la cooperativa iscritta nell'apposita anagrafe unica dal 31 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 10, comma 11, lettera d), del citato D.Lgs. non potrà procedere alla ripartizione dei ristorni sino a quando sarà mantenuto l'attuale stato di ONLUS.

NORMA FINALE

I SOCI CHE NON OTTEMPERANO A QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, ED ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA COOPERATIVA, E NON PRESTANO OSSERVANZA ALLE NORME DEL CODICE POSTALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO E NORMATIVA SUCCESSIVA, NONCHE' ALL'ATTO DI CONVENZIONE E RELATIVA DETERMINA E SCHEDA TECNICA, SI ASSUMONO TUTTE LE RESPONSABILITA' CHE CONSEGUONO SOTTO IL PROFILO PENALE, CIVILE AMMINISTRATIVO E DISCIPLINARE. RESTANO IN TAL CASO OBBLIGATI A RILEVARE INDENNE LA COOPERATIVA DALLE CONSEGUENTI RESPONSABILITA' CHE DISCENDONO DA DETTE VIOLAZIONI.

**Il Segretario
Bartoli Aldo**

**Il Presidente
Renato Romei**